COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 611

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BARTOLE ed altri: Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. (*Modificata dal Senato*). (1607-*B*) 611

PRESIDENTE 611, 612, 613
BARTOLE 611
COLLEONI 612
MENCHINELLI 612
VACCHETTA 612
CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. 612

DE' COCCI e ORIGLIA: Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine del commercio. (3883) 613

PRESIDENTE 613, 614
VACCHETTA 614
GASPARI *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio* 614
TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore* 614

Votazione segreta:

PRESIDENTE 614

La seduta comincia alle 9,40.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini Giulio e De Martino Carmine.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole ed altri: Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (Modificata dal Senato) (1607-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Bartole, Carra, Colitto, Gorreri Ermanno: « Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi »

Come è noto, la proposta di legge, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 14 ottobre 1960 è stata esaminata ed approvata dal Senato nella seduta del 30 maggio 1962 con alcune modifiche.

Poiché l'onorevole Biaggi Nullo, relatore, è assente a causa di malattia prego l'onorevole Bartole di volersi sostituire al relatore - al quale, a nome dell'intera Commissione, mando i più cordiali auguri di pronta guarigione - ed illustrare rapidamente le modifiche apportate dal Senato al testo dell'articolo unico in precedenza da noi approvato.

BARTOLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, voglio dire che questa proposta di legge è stata elaborata e presentata al Parlamento dopo che, anni fa, il Ministro dell'industria si recò nelle pro-

vince emiliane e romagnole, dopo aver visitato l'alto versante della Toscana, e, in quella circostanza ebbe a ricevere una delegazione di cosidetti ricavatori, produttori di gas liquidi i quali, con un'attività perfettamente ed assolutamente artigianale, coltivano ed effettuano ricerche estraendo gas naturali che affiorano quasi in superficie, soprattutto nell'alto Appennino. Si tratta in sostanza di un numero ristrettissimo di ricercatori artigiani che però, tra Appennino modenese, Appennino romagnolo e quello toscano, assommano a circa un migliaio di famiglie che traggono i loro proventi di vita da questa particolare attività.

Ora, che cosa lamentava questa categoria attraverso la sua delegazione, all'onorevole Ministro dell'industria? Il fatto della insopportabile onerosità che ad essa deriva dalla applicazione della legge del 1957 in quanto gli oneri finanziari che tale legge generale, relativa alla estrazione degli idrocarburi, stabilisce non sono assolutamente sopportabili, stante il carattere prettamente artigianale dell'attività in questione. E, richiamandosi ad un analogo provvedimento che era stato proposto dal senatore Merlin, nell'altro ramo del Parlamento e in seguito approvato dalla Camera e dal Senato, e che restituiva il settore delle ricerche dei gas liquindi alla legislazione antecedente al 1957, nonché ad analogo provvedimento che è stato poi adottato per i coltivatori della Valle del Basento, chiedevano, appunto, di poter continuare la loro attività regolata dalle norme antecedenti a quelle della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

La proposta di legge che io ebbi l'onore di presentare è stata poi oggetto di discussione e questa stessa Commissione industria ebbe a modificarla, stabilendo una norma che, allora, ritenevo assolutamente confacente, ma che poi dovetti accorgermi come nella realtà dei fatti non portasse alcun beneficio a questa particolare categoria di artigiani.

La Commissione, difatti, stabilì di esonerare la categoria dalla cosidetta aliquota di prodotto che viene imposta a carico del produttore dall'articolo 22 della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6.

In pratica, si tratta di questo: oltre alla incidenza fiscale che grava sulla ricerca di gas liquidi, il ricavatore deve versare una aliquota di prodotto, che però non è stata mai richiesta dall'Amministrazione dello Stato. Cosicché, praticamente, come la Camera ebbe a modificare la proposta di legge originaria, il beneficio derivante a questa gente è assolutamente nullo, perché, ripeto, la corresponsione dell'aliquota di prodotto non viene richiesta dall'Amministrazione dello Stato, anche perché tale aliquota è così piccola che la sua esazione si risolverebbe in un onere per l'Amministrazione stessa per quelli che sono gli accertamenti amministrativi. La proposta di legge è stata così modificata dal Senato.

Come già ebbi a dire, sono tutti piccolissimi produttori a carattere artigianale e faccio presente che ricavano questo poco metano (che si può estrarre pressocche in superficie), raccogliendolo in bombole che servono ad un'altra loro attività accessoria, direi forse primaria: infatti il prodotto raccolto viene usato come carburante, che questa gente impiega susseguentemente per attività collaterali di trasporto di merci per conto di terzi. A tutto questo si riduce l'attività di questi piccolissimi produttori.

Ora, questa gente, che appartiene a tutti i colori politici, che fa vita dura e grama, si è presentata al Senato, prima dal Ministro, poi dal Presidente della Commissione e poi dal Relatore, a far presente la situazione difficile in cui viene a trovarsi. Oggi si tratta di coltivazioni che stanno per essere chiuse definitivamente perché non c'è possibilità di sostenere un'attività così onerosa.

Il Senato, con molto senso di opportunità e molta comprensione, e anche su proposta del Governo, ha ripristinato il testo originale, che ora è qui al nostro esame e che proprio a nome di questi artigiani del nostro Appennino e dell'Appennino contermine, chiedo alla comprensione della Camera di voler approvare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bartole per i lumi che ci ha dato.

COLLEONI. Le considerazioni svolte dall'onorevole Bartole nella sua relazione sono più che convincenti e giustificano pienamente la proposta di legge, che ritengo sia quella più rispondente alla situazione di questa gente. Pertanto credo che possiamo approvare la proposta di legge che stiamo esaminando.

MENCHINELLI. Mi associo.

VACCHETTA. Anche io.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ringrazio l'onorevole Bartole, che ha alleggerito la fatica del rappresentante del Governo per insistere su quella che è la sostanza di questa proposta di legge. In effetti le modifiche apportate dalla Commissione nella passata lettura erano talmente ampie da inserire altre categorie e da non favorire specificatamente quelle per le quali la proposta di legge stessa era stata fatta. Vorrei far presente che il Senato non

ha trovato difficoltà a dare la sua approvazione e pertanto ritengo che anche questa Commissione possa dare il suo consenso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il provvedimento nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

« Nell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inserito, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere allo Stato l'aliquota di prodotto di cui al precedente comma, relativa all'anno solare nel quale la produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno considerato, non abbia superato la misura di due tonnellate, purché la produzione giornaliera complessiva della concessione, riferita anch'essa alla media di detto anno, divisa per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato la misura di una tonnellata ».

Il Senato lo ha modificato, approvando i seguenti articoli 1, 2 e 3 di cui do successivamente lettura:

ART. 1.

« Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, i sottoelencati titoli minerari:

a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attività di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;

b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera *a*), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera *a*)».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

«Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

«Le concessioni previste dall'articolo 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera di singoli pozzi, parimenti nell'anno solare, abbia superato due tonnellate di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata al secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Origlia: Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (3883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Origlia: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio ».

I colleghi ricorderanno certamente che questa legge è stata già in precedenza prorogata. Fin da allora, da molte parti, venne sottolineata l'opportunità di una riforma organica del sistema di finanziamento a medio termine per il commercio. Ma poiché erano e sono tuttora in corso degli studi particolari e dei contatti tra i ministeri interessati e in modo particolare tra il Ministero dell'industria e quello del tesoro, la Commissione si accontentò, per così dire, di una proroga pura e semplice. Da quel tempo ad oggi i termini del problema non sono mutati poiché nonostante il tempo trascorso, il Ministero del tesoro non è stato in grado di dare il proprio assenso per il riordinamento definitivo della materia.

Questi sono in sostanza i motivi per cui è stata presentata la proposta di legge che prevede la semplice proroga.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCHETTA. Non desidero entrare nel merito del provvedimento ma penso si debba dedurre, dalle parole del nostro Presidente, che la Commissione allo stato attuale delle cose si deve limitare ad approvare la proroga senza procedere ad un esame approfondito della questione.

Mi sono permesso di rilevare quanto sopra perché vengono presentate numerose domande di finanziamento da parte degli interessati, i quali di fronte a questa situazione di incertezza non sanno bene come regolarsi. Perciò, non ho nulla in contrario all'approvazione purché venga fissato un termine ravvicinato per la discussione del problema centrale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Riallacciandomi a quanto detto testé dal Presidente De' Cocci, desidero ribadire anche io che è in atto un concerto interministeriale per definire tutta la materia nel modo migliore.

È ovvio tuttavia – e del resto lo ha anche precisato l'onorevole De' Cocci – che molto probabilmente trascorreranno ancora diversi mesi prima che il provvedimento definitivo venga varato. Questo fatto determinerebbe la scadenza del termine fissato entro il 30 giugno di quest'anno.

Ecco perché, a nome del Governo, anch'io mi permetto di sollecitare l'approvazione della proroga pura e semplice.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Concordo in pieno con quanto è stato finora detto e in modo particolare sull'opportunità di approvare in questa seduta la proroga. Eventualmente potrei presentare un ordine del giorno con il quale la Commissione sottolinei l'urgenza che il Governo presenti un testo organico per disciplinare la materia, auspicando che ciò avvenga non oltre la ripresa dei lavori autunnali del Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché siamo tutti d'accordo, ritengo sia sufficiente inserire a verbale l'impegno che sia la Commissione che il Governo assumono di esaminare, non appena inizieranno i lavori parlamentari dopo la sosta delle ferie estive, il problema di cui al presente provvedimento di proroga.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25 gennaio 1962, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962 ».

Poiché trattasi di articolo unico, e non vi sono emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

BARTOLE ed altri: « Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (*Modificata dal Senato*) (1607-*B*):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

DE' COCCI e ORIGLIA: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 » (3883):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Baldi, Ballardini, Bertoldi, Castagno, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, Diaz Laura, Dosi, Ferretti, Gatto Vincenzo, Helfer, Invernizzi, Longo, Menchinelli, Natoli Aldo, Romeo, Spallone, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

Sono in congedo:

Battistini Giulio e De Martino Carmine.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI